

F.I.D.S.
COMUNICATO UFFICIALE
DELLA
CORTE SPORTIVA D'APPELLO

N. 2/24
Proc.to R.G. CSA 3/23 – R.G. GS 26/23S

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Composta da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'Angelo – Componente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al numero R.G. CSA 3/23 – R.G. GS 26/23S promosso dai tesserati XXXXX e XXXXX avverso e per l'annullamento del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo il 7.12.2023 n. 26.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 7.12.2023, il Giudice Sportivo, esaminata la relazione del Direttore di Gara relativa alla competizione denominata "Campionato Interregionale Campania Basilica Puglia e Calabria" svoltasi in Giugliano (NA) il 25.11.2023, deliberava di infliggere ai tesserati XXXXX e XXXXX, rispettivamente, la sanzione della ammonizione con diffida e della squalifica da ogni attività federale per mesi due, unitamente all'ASA XXXXX chiamata a rispondere degli illeciti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva con l'ammenda di euro 250.00, per violazione dell'art. 31.1 del RASF nonché degli artt. 1 commi 1 e 5 del RGF.

A supporto del provvedimento sanzionatorio, il Giudice Sportivo, richiamando la relazione acquisita, ha ritenuto i tesserati XXXXX e XXXXX responsabili di essersi presentati alla chiamata in pista in ritardo e di aver tenuto un comportamento scorretto nei confronti del Direttore di Gara nei cui confronti, alla richiesta di chiarimenti, si rivolgevano “*in modo inadeguato urlando*”. (cfr. relazione di gara)

Avverso il predetto provvedimento, i tesserati XXXXX e XXXXX, con la comunicazione pervenuta alla Corte Sportiva di Appello l’11.12.2023, preannunciavano di voler proporre reclamo che di fatto presentavano con atto del 12.12.2023.

Fissata l’udienza di discussione per il giorno 10.01.2024 differita d’ufficio all’11.01.2024, con provvedimento del 18.12.2023, il Presidente della Corte Sportiva di Appello accoglieva la istanza di sospensione del provvedimento impugnato formulata dai reclamanti.

All’udienza dell’11.01.2024, presenti i tesserati che si riportavano al reclamo insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, la Corte si riservava di decidere.

Orbene. Con il primo motivo, i reclamanti hanno eccepito la nullità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo lamentando la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c. non essendo stati messi in grado di partecipare al procedimento e quindi nella possibilità di difendersi. Il motivo appare infondato e quindi non meritevole di trovare accoglimento.

Dall’esame della documentazione acquisita emerge con solare evidenza il pieno rispetto da parte del Giudice Sportivo della procedura di cui agli artt. 39 e segg. del RGF.

Il regolamento di giustizia, infatti, dopo aver delineato le funzioni del Giudice Sportivo e le modalità di instaurazione dei procedimenti d’ufficio o su istanza di parte (art. 39 bis), all’art. 39 quater prevede la fissazione dell’udienza di discussione con notifica alle parti interessate solo nel caso di impulso di parte e non anche quando il procedimento venga instaurato d’ufficio come nel caso che ci occupa.



È dunque evidente come nessuna violazione del contraddittorio e quindi del diritto di difesa sia stata posta in essere dal Giudice Sportivo, diritti entrambi peraltro ampiamente garantiti nel caso di reclamo al provvedimento sanzionatorio.

Ne consegue che per quanto sopra esposto l'eccezione di nullità appare infondata e non meritevole di trovare accoglimento.

Passando ad esaminare il merito si osserva quanto segue.

I reclamanti, oltre ad eccepire l'errata indicazione della norma presuntivamente violata sull'assunto che non incombeva alcun onere di verifica del risultato ottenuto non trattandosi di turni eliminatori, hanno contestato di aver tenuto la condotta antiregolamentare descritta dal Direttore di Gara negando di essersi rivolti con tono aggressivo nei confronti di quest'ultimo.

Con riferimento alla errata indicazione della norma violata, del tutto irrilevanti appaiono le deduzioni dei reclamanti che la gara disputata non fosse inserita in un turno ad eliminazione, rilevando il mero ritardo alla chiamata in pista così come disposto dall'art. 31.1 RAFS parte generale.

Ne consegue che anche tale motivo appare infondato.

Con riferimento all'ultimo motivo con il quale viene contestata la veridicità di quanto riportato dal Direttore di Gara, si osserva che, come pacificamente ritenuto, la relazione di gara assume efficacia probatoria di quanto in essa contenuto fino a prova contraria.

Ne consegue che sarebbe stato onere dei reclamanti fornire prova contraria di quanto riportato nell'atto redatto dal Direttore di Gara.

In difetto di un diverso riscontro probatorio, anche l'ultimo motivo non merita di trovare accoglimento. A ciò deve comunque aggiungersi che gli stessi tesserati in sede di audizione all'udienza dell'11.01.2024 hanno di fatto ammesso di aver avuto un diverbio con il Direttore di Gara malgrado abbiano fermamente contestato di aver urlato così come riportato nella relazione.

Nessun dubbio, dunque, in ordine alla responsabilità disciplinare contestata ai reclamanti.

Ad ogni buon conto, questa Corte ritiene che, dall'esame della documentazione acquisita, la condotta certamente antisportiva tenuta dai tesserati debba essere valutata tenendo anche conto delle carenze organizzative evidenziate sempre nella relazione di gara che ben avrebbero potuto causare uno stato d'animo di tensione negli atleti tale da attenuare, senza però negare, la loro responsabilità.

Si ritiene quindi di dover rideterminare la sanzione inflitta nei confronti della tesserata XXXXX che questa Corte ritiene di quantificare nella squalifica da ogni attività federale per giorni 20 sanzione che, tenuto conto del pre-sofferto, si ritiene sia stata interamente già scontata.

Il rigetto del reclamo impone l'incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo presentato avverso il provvedimento del Giudice Sportivo 26/23 del 7.12.2023, ridetermina in favore della tesserata XXXXX la sanzione inflitta che si quantifica in giorni 20 di squalifica da ogni attività federale, compreso quanto già sofferto. Conferma nel resto il provvedimento impugnato.

Si dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Roma, 18 gennaio 2024

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni